

Allegato "C"

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1) - DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita una società a responsabilità limitata con unico socio a capitale interamente pubblico con la denominazione "VAL.SE.CO. S.R.L.", la cui attività, di rilievo anche economico, sarà svolta all'interno del territorio di riferimento degli enti i quali ne detengono la proprietà.

1.2. Ai sensi dell'art. 2250 c.c., fintantoché la società avrà un unico socio, negli atti e nella corrispondenza sarà così indicata: "VAL.SE.CO. S.R.L." - Società con unico socio.

Articolo 2) - SEDE

2.1. La società ha sede nel Comune di Pennabilli.

2.2. Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e depositi sia in Italia che all'estero.

Articolo 3) - OGGETTO

3.1. La società ha per oggetto la gestione in proprio (detta anche in house providing) di uno o più servizi pubblici locali, autonomamente o in forma associata, sotto il controllo diretto degli enti affidatari.

In particolare l'attività può riguardare:

- la raccolta, lo smaltimento, il riciclaggio e lo stoccaggio di rifiuti, nonché la commercializzazione dei prodotti derivanti dallo smaltimento o dal riciclaggio degli stessi;
- la gestione di case di riposo, brefotrofi, asili e centri di aggregazione sociale, nonché lo svolgimento delle attività connesse;
- la gestione di mense di qualsiasi genere, nonché lo svolgimento delle attività connesse;
- la distribuzione di pasti sia a domicilio che per asporto, a favore delle persone anziane e bisognose;
- la gestione di servizi di pulizia, siano essi di carattere ambientale (centri abitati, aree verdi, ecc.) che interno (case di riposo, scuole, edifici pubblici);
- la gestione dei servizi cimiteriali;
- la gestione del servizio idrico integrato;
- la gestione degli impianti di pubblica illuminazione;
- la manutenzione ordinaria delle vie e piazze pubbliche e il servizio di sgombero neve;
- il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali.

Ad essa potranno inoltre essere affidati i servizi di pubblica utilità che gli enti detenenti il capitale sociale ritengano di voler esternalizzare, sempre nella concezione di gestione

in proprio di tali attività.

La società dovrà operare esclusivamente con gli enti sottoscrittori del capitale sociale, non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, ovvero li potrà fornire in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali, ed in ogni caso non fuori della competenza territoriale dell'ente controllante, e non potrà

partecipare ad altre società od enti. Resta inteso in ogni caso che almeno l'80% del fatturato dovrà riguardare lo svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, con Banche, con società o privati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali.

3.2. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, c.c..

Articolo 4) - DURATA

4.1. La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II - CAPITALE - PARTECIPAZIONE SOCIALE

Articolo 5) - CAPITALE SOCIALE

5.1. Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). Tutte le quote sociali sono riservate a soci pubblici, definiti quali enti pubblici, locali o territoriali.

5.2. La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

5.3. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

5.4. Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società: peraltro, è in facoltà del socio sostituire dette polizza e fideiussione con il versamento a

titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

5.5. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2 c.c. in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Articolo 6) - APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI; TITOLI DI DEBITO

6.1. I soci potranno eseguire, previo consenso individuale degli stessi ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria o creditizia.

6.2. La società può inoltre emettere titoli di debito, così come previsto dall'art. 2483 c.c.: la relativa deliberazione dovrà essere adottata con decisione dei soci.

Articolo 7) - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI

7.1. Ferma restando l'intrasferibilità delle partecipazioni a soggetti privati, i trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società e possono essere annotati nel libro soci soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

7.2. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di parte di esse è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

7.3. Il socio che intende procedere all'alienazione totale o parziale della propria partecipazione dovrà darne comunicazione agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio risultante dal libro soci: la comunicazione dovrà contenere l'ammontare della partecipazione che esso intende alienare, le generalità del cessionario, il corrispettivo convenuto e le modalità di pagamento.

7.4. I soci destinatari dovranno esercitare il diritto di prelazione a ciascuno di essi spettante a mezzo di lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. In caso di risposta affermativa da parte di più soci, la prelazione sarà esercitata in proporzione della partecipazione posseduta da ciascuno. Se qualcuno degli aventi diritto a prelazione non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce

proporzionalmente a quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. Trascorso il predetto termine di trenta giorni senza che il diritto di prelazione sia stato esercitato da alcuno, ovvero nel caso in cui esso sia stato esercitato solo parzialmente, la partecipazione potrà essere liberamente alienata, nei limiti dell'intrasferibilità delle quote a soci non pubblici.

Articolo 8) - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER CAUSA DI MORTE

8.1. Essendo la società interamente a capitale pubblico non è prevista la trasferibilità delle quote per causa di morte.

Articolo 9) - MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

9.1. In caso di successiva introduzione, modificazione o rimozione di vincoli al trasferimento delle partecipazioni, i soci che non hanno consentito alla relativa decisione hanno diritto di recedere dalla società secondo la disciplina prevista nel seguente articolo 10.

TITOLO III - RECESSO - ESCLUSIONE - DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 10) - RECESSO

10.1. Il socio ha diritto di recesso nei casi tassativamente previsti dalla legge e dal presente statuto.

10.2. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

10.3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima: se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al registro delle imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la relativa comunicazione è pervenuta presso la sede sociale ed ha effetto dalla data in cui risulterà integralmente liquidata la quota al socio recedente. Una volta pervenuta alla società la dichiarazione di recesso essa non potrà essere revocata dal socio recedente se non con il consenso della società medesima: del pari, dopo l'esercizio del diritto di recesso il socio non potrà alienare la propria partecipazione se non con il consenso della società.

10.4. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale tenendo conto del suo

valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, secondo i termini e le modalità previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 2473 c.c..

10.5. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, sempre che esso sia in linea con quanto stabilito al 7.1.. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso l'acquisto in parola potrà anche avvenire per quote diverse o in favore di alcuni soltanto dei soci.

10.6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

10.7. Se il rimborso avviene utilizzando riserve disponibili la quota di partecipazione del socio receduto, una volta che il recesso diviene efficace, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

Articolo 11) - ESCLUSIONE

11.1. L'esclusione del socio potrà aver luogo solo nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c..

Articolo 12) - DOMICILIO DEI SOCI

12.1. Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società nonché con gli altri soci, è quello risultante dal libro dei soci.

TITOLO IV - DECISIONI DEI SOCI

Articolo 13) - MATERIE RIMESSE ALLE DECISIONI DEI SOCI

13.1. I soci decidono sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto.

13.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dei membri dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- f) l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- g) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c.;
- h) le decisioni che autorizzano gli acquisti ai sensi dell'art. 2465, secondo comma, c.c..

13.3. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci, ad eccezione dei soci morosi e dei soci la cui polizza assicurativa o fideiussione bancaria siano scadute o divenute inefficaci.

13.4. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

Articolo 14) - MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

14.1. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

14.2. Devono necessariamente essere adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni concernenti le materie indicate alle lettere d), e) et g) del precedente articolo 13.2., nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino un terzo del capitale sociale.

Articolo 15) - ASSEMBLEA DEI SOCI

15.1. L'assemblea dei soci è convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, dall'Amministratore Unico o dal consiglio d'amministrazione o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci;
- telefax, messaggio di posta elettronica o qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica eventualmente comunicato alla società o al riferimento necessario al mezzo idoneo alternativo annotato nel libro dei soci.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal destinatario.

15.2. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare: potrà essere inoltre prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

15.3. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci (questi ultimi se nominati) sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (se nominati) non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale essi dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

15.4. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dall'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal Presidente dell'assemblea.

15.5. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci o al revisore se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che la controllano o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

15.6. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate con processo verbale firmato dal presidente e dal segretario designato dall'assemblea anche tra i non soci. Nei casi di legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio. Il verbale dovrà contenere le indicazioni previste dall'art. 2375 c.c. e dovrà essere trascritto senza indugio dagli amministratori nel libro delle decisioni dei soci.

15.7. L'assemblea dei soci può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e

proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 16) - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

16.1. Nei casi diversi da quelli previsti al precedente articolo 14.2., le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

16.2. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data di inizio della procedura: qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico dal libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

16.3. Le decisioni dei soci devono comunque essere adottate con il metodo assembleare quando ne facciano espressa richiesta uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale: detta richiesta potrà essere validamente esercitata fin quando la decisione non si sia già perfezionata ai sensi dei successivi articoli 16.7. et 16.10..

16.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo dovranno essere trascritte senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci con indicazione dei soci favorevoli, contrari ed astenuti, e tutta la relativa documentazione dovrà essere conservata in originale agli atti sociali.

16.5. Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta il testo della decisione stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento ed il termine entro il quale i soci devono manifestare alla società la propria adesione ovvero il proprio dissenso, è predisposto da uno o più amministratori o da uno dei soci, quale che sia la sua partecipazione in società. Esso viene sottoposto a

ciascun socio, agli amministratori e ai sindaci (ove nominati), con comunicazione a mezzo di:

- lettera raccomandata o telegramma spediti presso la sede sociale ed ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci;
- telefax, messaggio di posta elettronica o qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento inviati ai soci al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica eventualmente comunicato alla società o al riferimento necessario al mezzo idoneo alternativo annotato nel libro dei soci.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

16.6. Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto. Il mancato tempestivo invio presso la sede sociale di una risposta comporta astensione. E' consentito revocare il consenso già prestato solo se la dichiarazione scritta di revoca perviene alla società prima che la relativa decisione si sia perfezionata.

16.7. La decisione si perfeziona validamente se tutti i soci siano stati interpellati e quando tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale abbiano comunicato tempestivamente alla società il proprio consenso alla decisione proposta.

16.8. Anche in assenza di formale interpellanza da parte degli amministratori o dai soci ai sensi dei precedenti punti 16.5 16.6 et 16.7, la decisione può essere adottata mediante consenso espresso per iscritto.

I soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale sottoscrivono un documento (o più separati documenti conformi) dal quale/dai quali risulti con chiarezza l'argomento della decisione e lo comunicano alla società.

L'organo amministrativo, verificata la regolarità della decisione, provvederà a trasmettere il relativo testo entro tre giorni dal ricevimento, a mezzo di lettera raccomandata, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, al domicilio, numero o indirizzo risultante dal relativo libro, a tutti gli altri soci i quali, entro dieci giorni dal ricevimento dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero la propria astensione indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà. La mancanza di dichiarazione dei soci

entro il termine suddetto comporta astensione. E' consentito revocare il consenso già prestato solo se la dichiarazione scritta di revoca perviene alla società prima che la relativa decisione si sia perfezionata.

16.9. Decorso il detto termine di dieci giorni, la decisione si intenderà definitivamente perfezionata e l'organo amministrativo provvederà alla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 17) QUORUM

17.1. Le decisioni dei soci, sia nel caso che vengano assunte in forma assembleare, sia che vengano assunte mediante consultazione scritta o con il consenso espresso per iscritto, saranno adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, fatte salve le eventuali superiori maggioranze previste dalla legge con norma inderogabile.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 18) - NOMINA - REVOCA - DURATA

18.1. La società è amministrata alternativamente da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di tre membri, ivi compreso il Presidente, o da un Amministratore Unico, anche non soci, con comprovate esperienze in campo gestionale e amministrativo, non ostative all'incarico ai sensi della normativa vigente.

18.2. I membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati, nel rispetto del Regolamento concernente le pari opportunità di cui al D.P.R. 30/11/2012 n. 251, dal Socio Unico come di seguito indicato:

a) in caso di titolarità integrale in capo ad un Ente pubblico della società, tutti i consiglieri sono scelti tra soggetti idonei selezionati osservando i criteri previsti dalle norme di settore o dagli indirizzi dell'ente titolare della partecipazione o del controllo;

b) in caso di partecipazione maggioritaria dell'ente alla società:

- un membro ed il Presidente, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, su designazione del sindaco del Comune di Pennabilli;
- un membro dall'Assemblea dei soci.

18.3. L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione non devono trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall'art.2382 c.c.;sono rieleggibili.

18.4. L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina e il

loro incarico può essere revocato solo per giusta causa.

18.5. Se, per qualsiasi causa, vengono meno l'Amministratore Unico o la maggioranza dei consiglieri, l'Assemblea procede alla nomina integrale del nuovo organo amministrativo. Anche in questo caso dovranno essere rispettati i criteri di proporzionalità, rappresentanza e designazione di cui all'articolo 18.2.

Nel frattempo l'Amministratore Unico o il Consiglio decaduto potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

18.6. La carica di Amministratore Unico o di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la qualità di Sindaco del Comune, di consigliere e di assessore, e con altre fattispecie previste dalle leggi e dall'art. 2390 c.c.

18.7. La cessazione dell'Amministratore Unico o dei consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

18.8. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione esso elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Articolo 19) - COMPENSO

19.1. All'Amministratore Unico o a Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina.

La carica di vice presidente dovrà essere svolta a titolo gratuito. È fatto divieto per i componenti degli organi di percepire gettoni o premi di risultato deliberati ex post, nonché somme a titolo di trattamento di fine mandato.

Articolo 20) - POTERI

20.1. Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società: potranno pertanto compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano alla decisione dei soci, fermo restando il criterio di conseguimento del pubblico interesse di cui al seguente 21.1.

Articolo 21) - CRITERI DI AMMINISTRAZIONE

21.1. La scelta dell'Amministratore Unico o dei componenti il Consiglio di Amministrazione verrà effettuata in base al criterio della provata capacità professionale. Ogni attività decisionale è subordinata al conseguimento dell'interesse

pubblico degli enti soci, come indicato negli appositi programmi, predisposti da questi ed approvati dall'assemblea dei soci.

21.2. La società è soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto, nonché dai soci, d'intesa tra loro in caso di pluralità degli stessi.

21.3. Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, i soci, d'intesa tra loro nel caso di pluralità degli stessi:

- a) indicano alla società, nelle forme di rito, gli obiettivi strategici aziendali;
- b) definiscono le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere;
- c) possono esaminare, anche attraverso soggetti esterni appositamente delegati, i documenti amministrativi, contabili ed i libri sociali;
- d) controllano lo stato di attuazione degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
- e) esprimono il proprio consenso preventivo per l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di attività rientranti nell'oggetto sociale ma non ancora avviate;
- f) esaminano preventivamente le decisioni più importanti della società;
- g) esaminano preventivamente le eventuali proposte di modifica dello statuto sociale decise dall'Organo Amministrativo.

21.4. Nell'ambito del medesimo controllo analogo di cui ai commi precedenti, la società, attraverso l'Organo Amministrativo, trasmette al Comune di Pennabilli ed agli altri eventuali soci:

- a) relazione periodica sull'andamento della stessa, con particolare riferimento alla qualità e quantità del servizio reso, nonché ai costi di gestione;
- b) relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato.

Articolo 22) - DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

22.1. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione se nominato, e comunque in tutti i casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2475 c.c., è così regolato:

A - Presidenza

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il presidente se questi

non è nominato dai soci; può eleggere un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

B - Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, purchè nel territorio dello Stato) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dagli altri due consiglieri in carica, oppure da almeno due sindaci o dal revisore, se nominati.

La convocazione è fatta con invito scritto da inviarsi almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore a un giorno. L'avviso di convocazione potrà essere inviato agli amministratori a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo ed ai recapiti comunicati alla società.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

C - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti: in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

D - Verbalizzazioni

Le decisioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario,

nominato di volta in volta tra i componenti il Consiglio.

E - Decisioni degli amministratori

Le decisioni degli amministratori, ad eccezione delle materie previste dall'ultimo comma dell'art. 2475 c.c., potranno essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto: in tal caso, il testo della decisione, da quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori e viene sottoposto a ciascun amministratore a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica. Sarà del pari considerata eseguita la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione del consigliere interpellato. Ciascun amministratore, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto sottoscrivendo il testo predisposto ed inviando lo stesso presso la sede sociale entro il termine previsto. Il mancato invio di una risposta nel termine previsto importa astensione.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti gli amministratori siano stati interpellati e almeno la maggioranza abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta. La decisione assumerà la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

F - Delega di poteri

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un solo amministratore delegato, determinando i limiti della delega, con esclusione delle materie non delegabili ai sensi delle norme vigenti, e stabilendone il compenso. È fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente se

previamente autorizzata dall'assemblea dei soci. Le cariche di Presidente (o di vice presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Articolo 23) - RAPPRESENTANZA

23.1. La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta:

- all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente;

- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega.

23.2. L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

23.3. E' fatto espresso divieto di istituire organi diversi da

quelli previsti dalle norme generali.

TITOLO VI - CONTROLLI

Articolo 24) - COLLEGIO SINDACALE E ATTIVITA' DI REGOLAZIONE E CONTROLLO

24.1. Qualora sia obbligatorio ai sensi di legge, la gestione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati con decisione dei soci, funzionante ai sensi di legge.

24.2. Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

24.3. Gli enti pubblici detenenti partecipazioni al capitale sociale comunicano, a mezzo raccomandata A.R., alla società il nominativo dell'organismo di regolazione e controllo al fine di mettere in atto il controllo analogo di cui al 21.2. Gli enti pubblici detenenti partecipazioni, al fine di porre in essere il controllo analogo potranno esercitare una attività di regolazione dell'attività della Società tramite il contratto di servizio conferito alla stessa. La Società dovrà svolgere le attività affidate con prestazioni di qualità ed al miglior prezzo / tariffa possibile, con equilibrio economico finanziario della stessa, fatto salvo eventuale contributo pubblico. Ogni anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente il Presidente della Società presenterà a tale organismo il programma aziendale per l'anno successivo.

Articolo 25) - CONTROLLO DEI SOCI

25.1. In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VII - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 26) - ESERCIZIO SOCIALE

26.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 27) - BILANCIO E UTILI

27.1. Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed

all'oggetto della società, entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi, gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

27.2. Gli utili saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva, nei limiti di cui all'art. 2430 c.c.;

b) la restante parte ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci nei limiti consentiti dalla legge e fatti salvi eventuali accantonamenti previsti dalla legge.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 28) - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

28.1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - RINVIO

Articolo 29) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

29.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui competenza ricade la sede della società. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

29.2. L'arbitro dovrà decidere in via rituale, secondo diritto, entro sessanta giorni dalla nomina. Resta fin da ora stabilito irrevocabilmente che le decisioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

29.3. Sono soggette alla disciplina prevista nel presente articolo anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Articolo 30) - RINVIO

30.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile in materia di società a responsabilità limitata.

F.to CENERINI PAOLO

F.to STEFANIA TURCHETTI notaio

(impronta del sigillo notarile)